

Codice A1820C

D.D. 15 luglio 2025, n. 1367

Evento meteorologico del 15-17 aprile 2025 in Provincia di Vercelli e Biella. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'accesso all'alveo dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al Demanio Idrico dello Stato al fine della rimozione del materiale legnoso pericolante, divolto e fluitato dalla piena ai sensi della D.G.R. n.4-619 del 3 dicembre 2019.



ATTO DD 1367/A1820C/2025

DEL 15/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Evento meteorologico del 15-17 aprile 2025 in Provincia di Vercelli e Biella. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'accesso all'alveo dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al Demanio Idrico dello Stato al fine della rimozione del materiale legnoso pericolante, divolto e fluitato dalla piena ai sensi della D.G.R. n.4-619 del 3 dicembre 2019.

Visto che a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio delle Province di Vercelli e Biella nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025 gli eccezionali deflussi riscontrati nei corsi d'acqua interessati hanno provocato ingenti e diffusi danni agli alvei e alle sponde fluviali, nonché alle aree limitrofe.

Vista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 del 10/07/2025 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola”*.

Visto che fra gli aspetti rilevanti dell'evento si segnala lo sradicamento e la irreversibile compromissione di una notevole quantità di piante di varie dimensioni, causa della presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini, negli alvei o nelle aree perifluviali, che determina una grave situazione di ostacolo o pericolo per il libero deflusso delle acque, soprattutto in prossimità di manufatti di attraversamento (ponti), situazione che deve essere rapidamente risolta per evitare ulteriori danni e pericolo per la pubblica incolumità in caso di nuove piene.

Ritenuto necessario richiamare le competenze dei comuni e delle amministrazioni a cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo interferenti con il demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, in ordine alle iniziative da adottare per dare corso agli

interventi di rimozione delle piante divelte o fluitate o comunque gravemente compromesse e non rivegetabili.

Ritenuto di individuare un percorso amministrativo semplificato per accelerare e rendere il meno onerosa possibile l'esecuzione dei predetti interventi, anche avvalendosi dell'operato dei cittadini, di imprese o di soggetti privati eventualmente interessati a ritenere il materiale legnoso recuperato, ovvero della collaborazione del volontariato di Protezione Civile.

Visto che con D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "*Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità*" la Giunta regionale ha deliberato - con le condizioni ed i presupposti contenuti nell'atto stesso che si ritengono integralmente riportati nel presente atto - di stabilire e demandare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente l'emanazione di un provvedimento, con efficacia limitata nel tempo coincidente con il perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025, nei comuni danneggiati dall'evento alluvionale, con la finalità di:

1. autorizzare in linea idraulica, l'esecuzione degli interventi di rimozione del materiale legnoso divelto, fluitato e di taglio e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante instabili, inclinate o deperienti) presente lungo i corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Biella e Vercelli, esclusivamente nei tratti di competenza regionale;
2. autorizzare, per i medesimi interventi di cui al punto precedente, l'occupazione delle aree demaniali necessarie alla loro esecuzione, nei tratti di corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Biella e Vercelli.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";

- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.158 del 10/07/2025: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola";

determina

Di autorizzare in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 tutti i Comuni delle Province di Biella e Vercelli all'esecuzione degli interventi di rimozione del materiale legnoso divelto, fluitato o pericolante lungo i corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Biella e Vercelli, esclusivamente nei tratti di competenza regionale.

Di autorizzare, ai sensi dell' art. 12 del R.D. 523/1904, nelle Province di Biella e Vercelli le amministrazioni cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo interferenti con il demanio idrico dello Stato all'esecuzione degli interventi di rimozione del materiale legnoso divelto presente in corrispondenza dei manufatti e ad operazioni rimozione, di taglio di piante morte, instabili o inclinate presenti nell'alveo e sulle sponde entro le fasce di pertinenza dell'amministrazione cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo.

Di autorizzare, per i medesimi interventi di cui al punto a) e b), l'occupazione delle aree demaniali necessarie all'esecuzione dei lavori nei tratti di competenza regionale e in quelli di competenza AIPO.

Di disporre che gli interventi in oggetto dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli interventi potranno essere eseguiti dai Comuni direttamente oppure servendosi del volontariato di Protezione Civile, di altre associazioni di volontariato, di imprese, associazioni e anche di singoli cittadini;
2. gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena

presenti in alveo e nelle aree perifluviali, ed il taglio di piante morte, senescenti, e fortemente inclinate presenti nell'alveo, sulle sponde e nelle pertinenze idrauliche demaniali;

3. non possono essere tagliate piante arbustive, che, al contrario delle arboree hanno una funzione di stabilizzazione delle sponde;
4. durante gli interventi deve comunque essere rispettato quanto disposto dall'art. 96, primo comma, lett. c) del R.D. n. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) che vieta la rimozione delle ceppaie che sostengono le ripe;
5. l'eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del materiale legnoso fuori dall'alveo;
6. eventuali rampe possono essere realizzate esclusivamente per l'accesso all'alveo per la raccolta del materiale legnoso e il sito dovrà essere immediatamente ripristinato al termine delle operazioni di asportazione;
7. il materiale legnoso recuperato potrà essere ritenuto dagli operatori a ciò interessati ed immediatamente allontanato dall'alveo e dalle aree perifluviali interessate dalla piena dei corsi d'acqua;
8. il materiale di risulta (ramaglia e legname irrecuperabile) nonché quello eventualmente non ritenuto dagli operatori non dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per essere successivamente smaltito;
9. il materiale legnoso divelto o fluitato non potrà in nessun caso essere bruciato in loco;
10. è fatto divieto di asportazione di materiale lapideo o legnoso non rientrante nei punti precedenti.

Che la raccolta della legna divelta dalla piena nei tratti di alveo inclusi nelle Aree Protette a gestione regionale, provinciale e locale dovrà essere preventivamente concordata con gli Enti di Gestione della Aree stesse o con gli Enti Locali titolati alla gestione.

Di stabilire che, prima dell'esecuzione delle attività, i Comuni nei quali saranno eseguiti gli interventi – nei territori di rispettiva competenza - dovranno darne comunicazione via PEC, alla Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli), al Gruppo Carabinieri Forestali per i controlli d'istituto e ad A.I.Po per i corsi d'acqua di competenza. La comunicazione di inizio attività dovrà essere corredata dal nominativo dell'esecutore o degli esecutori degli interventi, delle targhe dei mezzi utilizzati e dall'estratto cartografico scala 1:10.000 con la localizzazione dell'intervento stesso.

Di dare atto che la presente determinazione potrà essere automaticamente estesa e ritenuta valida anche per gli eventuali Comuni che potranno essere individuati successivamente, con Ordinanza Commissariale, dal Presidente della Giunta Regionale.

La presente autorizzazione ha validità per 12 mesi a partire dal 30/06/2025, data della Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 158 del 10/07/2025, che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.

Il presente atto è inviato per competenza a tutti i Comuni delle Province di Biella e Vercelli, alla Provincia di Vercelli, alla Provincia di Biella, agli Enti Gestori delle Aree protette delle Province di Biella e Vercelli, ad A.I.Po e al Gruppo Carabinieri Forestale Biella-Vercelli.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori
Geom. Eligio Di Mascio
Dott. Fabrizio Finocchi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli